



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

REGOLAMENTO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI E SANZIONI RELATIVE AL MANCATO DEPOSITO - COME INDICATO ALL'ART. 47 DEL D.LGS. 33/2013

ART. 1

Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici

1. Per “titolare” o “titolari” si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, in particolare:

- il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori comunali;
- i titolari di esercizio di poteri di indirizzo politico;

2. Per “documenti”, si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Per “mandato” si intende il periodo di durata del mandato o dell’incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato.

4. Per “sezione “Amministrazione trasparente”” si intende la sezione del sito web istituzionale di questo Comune, strutturato secondo la Tabella 1. dell’Allegato al d.lgs. 33/2013, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nella cui sottosezione di 2° livello rubricata “Organi di indirizzo politico-amministrativo” della sottosezione di 1° livello rubricata “organizzazione” sono pubblicate le dichiarazioni di cui all’articolo 3.

ART. 2

Dichiarazioni, attestazioni, informazioni

1. Ciascun titolare deposita le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell’articolo 14 del d.lgs. 33/2013, di seguito indicati:

- a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni :

f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982

una dichiarazione concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;

le quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:
la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:
una dichiarazione concernente:

le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

f.4) ex art. 3 legge 441/1982:

un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla surriportata lettera f.1) intervenute nell'anno precedente;

copia della dichiarazione dei redditi;

entrambe da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.5) ex art. 4 legge 441/1982:

una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;

una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

2. il titolare deposita, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione patrimoniale le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 riferite al suo coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado (padre e madre - figli legittimi, naturali riconosciuti, adottati - fratelli e sorelle germani e consanguinei), se consenzienti;

3. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle attestazioni ovvero l'omissione anche parziale del loro contenuto deve essere formalmente dichiarato dal titolare e/o dai soggetti di cui al comma 2 se consenzienti.

ART. 3

Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge per il deposito dei documenti di cui alle lettere f.3) ed f.4) di cui al comma 1 dell'articolo 3, il titolare deve depositare le dichiarazioni, le attestazioni ed i dati di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta (30) giorni dalla data di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;

di accettazione della nomina ad assessore comunale ;

di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi.

2. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, tramite consegna a mano, ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente e con firma digitale.

3. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.

4. La pubblicazione dei documenti è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.

5. Sono pubblicati in formato aperto a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013 tutti i documenti e le attestazioni riferiti al titolare di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 lettere da A) a E) Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive.

ART. 4

Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni – Adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti

1. E' attribuito al Segretario Comunale il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento nonché di accertare ed irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 6.
2. Il Segretario Comunale emana le necessarie direttive utili a che il Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento.
3. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'articolo 3, il Segretario comunale notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
4. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 6.
5. L'invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Sindaco collegiale di cui è affinché ne prenda atto.
6. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 2, il Segretario Comunale comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco ne prenda atto.

ART.5

Integrazione e rettifica della dichiarazione

1. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Segretario Comunale invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostantive all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Segretario Comunale ne dà comunicazione al Sindaco affinché ne prenda atto.
3. Il Segretario Comunale, nel caso in cui non ritiene valida la ragione addotta dal titolare per non integrare o rettificare la dichiarazione, ne dà comunicazione al Sindaco affinché ne prenda atto e si decida definitivamente sulla validità o meno della predetta ragione.
4. Qualora la predetta ragione non sia ritenuta valida a norma del comma 3, il titolare interessato è tenuto a presentare l'integrazione o la rettifica della propria dichiarazione che è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 6

Sanzioni

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ambito dei seguenti limiti edittali da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).
2. A norma del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito riportate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:
 - a) il mancato deposito anche di uno dei predetti documenti o informazioni o dati ovvero una apposita dichiarazione che motivi tale mancato deposito nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione di euro cinquecento (500,00) per ognuno degli stessi documenti o informazioni o dati non depositati;
 - b) la non presentazione della dichiarazione nel termine previsto nell'invito del Segretario Comunale a norma del comma 3 dell'articolo 4 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00);

- c) la omessa indicazione in una dichiarazione di un dato o di una informazione attinente alla situazione patrimoniale è punita con la sanzione da euro cinquecento (500,00) ad euro mille (1.000,00) per ogni informazione o dato omesso in proporzione al numero ed alla rilevanza dei dati e delle informazioni omesse;
- c) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio dell'importo massimo della sanzione rispettivamente prevista per la violazione ripetuta di cui alle precedenti fattispecie
3. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi.
4. Su istanza del titolare interessato è disposta la compensazione tra l'indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.
5. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre a trenta rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00, a condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.
6. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al quarto grado civile, assenza dal Comune, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica della dichiarazione. Le motivazioni debbono essere documentate a pena di non accettazione dal titolare interessato da indirizzare al Sindaco e presentate entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento. Entro sessanta giorni dalla data di arrivo dell'istanza il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale, decide in merito con atto motivato ed in tale periodo la riscossione è sospesa.
7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida ad adempiere, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.
8. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 7

Abrogazione art.24 del Regolamento del Consiglio Comunale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l'art. 24 – Pubblicità della situazione patrimoniale - di cui al Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n.13 del 13 marzo 2007.